

Social Impact Agenda per l'Italia

Ente del Terzo Settore

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

- a. È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione senza scopo di lucro denominata “*Social Impact Agenda per l'Italia Ente del Terzo Settore*”, o in forma abbreviata “*Social Impact Agenda per l'Italia ETS*”
- b. L'Associazione ha sede a Roma, in Via Bruxelles, 59, con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie ed operative anche in altre località dello Stato o all'estero. Il trasferimento della sede anche in comuni diversi non comporterà una modifica statutaria.
- c. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050, con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 – Sistema di regole di riferimento

- a. L'Associazione opera in conformità al presente statuto, alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
 - a-bis** L'Associazione opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- b. Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti interni necessari al fine di disciplinare specifici aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della Associazione.
- c. I soci dell'Associazione sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati e delle delibere degli Organi associativi volte a disciplinare le attività dell'Associazione nonché al pagamento delle quote associative nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea.

Art. 3 – Visione e Missione

- a. L'Associazione non ha finalità di lucro e nasce per raccogliere l'esperienza dell'Advisory Board italiano (ADB) della Social Impact Investment Taskforce, promossa durante la Presidenza britannica del G8 nel 2013.
- b. La missione dell'Associazione è di monitorare lo stato di avanzamento delle 40 raccomandazioni contenute nel rapporto italiano dell'ADB, pubblicato nel settembre 2014, "La Finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia" e contribuire alla loro realizzazione. Al medesimo tempo, l'Associazione intende operare per rafforzare l'imprenditorialità sociale attraverso lo sviluppo dell'ecosistema italiano degli investimenti ad impatto sociali.
- c. Con l'obiettivo di realizzare una nuova economia, l'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare:
 - sviluppare e condividere la conoscenza sul settore degli investimenti ad impatto e sull'imprenditorialità sociale;

- alimentare il dialogo e lo scambio di esperienze a livello internazionale anche alla luce della istituzione del GSG Impact costituito dalla Social Impact Investment Taskforce;
- sviluppare le relazioni tra i soci e con le altre organizzazioni che si occupano del tema;
- consolidare e diffondere pratiche di valutazione d'impatto sociale attuabili, accessibili, e significative nel settore privato, pubblico e privato sociale;
- contribuire alla sperimentazione di strumenti di investimento ad impatto sociale orientati al raggiungimento di risultati sociali misurabili nelle politiche degli attori privati e pubblici e alla misurazione di tali risultati.

Art. 4 – Attività

- a.** Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale indicate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 ed aventi ad oggetto:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- b.** L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- promuovere e realizzare studi, ricerche e indagini;
 - organizzare convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione a iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
 - pubblicare libri, dispense, riviste o articoli: produrre e diffondere ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto;
 - attuare interventi sul campo per la sperimentazione e il miglioramento di approcci e strumenti di investimento ad impatto sociale e della relativa misurazione;
 - promuovere attività congiunte che coinvolgano una pluralità di soci, finalizzate alla crescita e all'interscambi o delle conoscenze;
 - attivare e sviluppare collegamenti internazionali con soggetti interessati ai medesimi fini;
 - creare e mantenere relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via accessoria, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
 - ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità statutarie.
- c.** L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- d.** L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma.

- e. L'Attività statutaria potrà essere perseguita dall'Associazione direttamente o attraverso l'attivazione di organizzazioni strumentale, all'uopo costituite.
- f. L'Associazione può collaborare con le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo, partecipando eventualmente anche alla loro costituzione.

Art. 5 – Soci, ammissibilità ed esclusione

- a. Possono far parte dell'Associazione, dietro corresponsione della quota annuale, tutti i soggetti, purché persone giuridiche, che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirle. In particolare, sono previste le seguenti categorie di soci:
 - **Soci fondatori:** sono i soci che hanno partecipato alla attuazione della iniziativa e che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione;
 - **Soci ordinari:** sono le organizzazioni (enti, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, comitati, cooperative, consorzi e altre organizzazioni) interessate a sviluppare promuovere l'ecosistema degli investimenti ad impatto sociale.

Qualora un ente intenda aderire all'Associazione, la domanda, presentata in forma scritta, dovrà contenere:

- la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
 - il ruolo della persona che sottoscrive la domanda;
 - l'autorizzazione da parte dell'organo sociale competente.
- b. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo; la non accettazione di una domanda di ammissione deve sempre essere motivata e comunicata per scritto al richiedente entro 60 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta all'Associazione; contro questa decisione negativa è ammesso appello all'Assemblea o, ove nominato, al Collegio dei Probiviri. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
 - c. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata (2/3) a seguito di azioni o condotte realizzate in contrasto con le finalità dell'Associazione o che ne danneggino gravemente l'immagine, o costituiscano un ostacolo al suo buon andamento.
 - d. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi. L'Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo, in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo. In ogni caso, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Sostenitori

L'Associazione può definire accordi di collaborazione con soggetti che non sono nelle condizioni o non intendono aderirvi formalmente assumendo la qualità di soci, ma che sono interessati a sostenerla, mettendo a disposizione risorse economiche o di conoscenza o relazionali o di altra natura. Tali soggetti, denominati *Sostenitori*, possono partecipare alle attività associative ma non sono titolari dei diritti e degli obblighi collegati al rapporto associativo.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

- a. La qualifica di socio attribuisce il diritto a partecipare all'attività sociale e alle iniziative realizzate dall'Associazione, tale diritto spetta ai suoi rappresentanti o alle persone all'uopo delegate.
- b. Il socio è tenuto a contribuire al perseguimento delle attività associative e a non realizzare comportamenti che ne ostacolino o pregiudichino il regolare funzionamento.
- c. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 30 giorni, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- d. Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente presso la sede legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta, alla presenza di persona indicata dal Consiglio, il quale provvede entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 8 – Quota associativa

Le quote di Associazione sono deliberate annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere stabiliti importi diversi per categorie omogenee, definite in relazione alle caratteristiche, per esempio dimensionali, o alla natura legale o alle finalità dei soggetti associati ovvero al contributo di diversa natura che essi possono portare a beneficio dell'Associazione.

Art. 9 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Scientifico; ove nominato;
- Il Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- il Presidente;
- uno o più Vice Presidenti, ove nominati;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.
- il Revisore unico, ove nominato.

Art. 10 – Assemblea

- a. L'Assemblea annuale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
- b. Spetta all'Assemblea in sessione ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina degli organi dell'Associazione (ivi compresa la nomina dei membri del Consiglio Direttivo), sul bilancio preventivo e consuntivo, sul compenso del Revisore, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- c. L'Assemblea viene indetta dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua

assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di nomina di più Vice Presidenti dal più anziano, oppure, ancora, dalla persona designata dagli intervenuti.

- d. La convocazione dell'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta al Presidente da almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, che ne propongono l'ordine del giorno.
- e. L'Assemblea viene convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la più alta partecipazione possibile dei soci. Alle riunioni dell'Assemblea è ammessa la partecipazione per videoconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito.
- f. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene con almeno quindici giorni di anticipo mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- g. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se partecipano, in persona o per delega, almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti, in persona o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- h. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio, appartenente alla stessa categoria.
- i. Le assemblee sono presiedute dal Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- j. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
- k. Di ogni Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio a garantirne la massima diffusione.
- l. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
- m. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo;
- radiazione dei soci di cui all'art. 5, lettera c.

Art. 11 — Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni in relazione alla scadenza dei suoi componenti.
- b. I candidati devono essere rappresentanti/delegati dei soci. Le candidature devono essere proposte da almeno un altro socio. Il Consigliere, nell'esercizio della propria funzione, è tenuto a perseguire la missione dell'Associazione e a rendere trasparente ogni situazione di possibile conflitto di interesse.
- c. Ciascun Consigliere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo, decorso il quale cessa dalla carica e potrà ricandidarsi dopo tre anni.
- d. Il Consigliere decade automaticamente qualora non partecipi, senza fornire adeguata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o qualora cessi il rapporto con l'organizzazione di

appartenenza associata; in questo caso, l'organizzazione associata designa un altro rappresentante, che entra in carica dalla prima seduta successiva alla decadenza. In mancanza di designazione di un sostituto, il Consiglio Direttivo può deliberare — ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento — di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.

- e. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di nomina di più Vice Presidenti dal più anziano, oppure, ancora, dalla persona designata dai consiglieri intervenuti. Viene convocato dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Segretario Generale.
- f. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- g. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva. I verbali sono a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne la massima diffusione.
- h. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare due o più consiglieri, il Presidente provvede entro sei mesi a convocare l'Assemblea per l'elezione dei sostituti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
- i. Il Consiglio Direttivo:
 - nomina, qualora ne ravveda la necessità, il Segretario Generale;
 - nomina, qualora ne ravveda la necessità, il Tesoriere;
 - promuove la costituzione del Comitato scientifico;
 - attua gli indirizzi di politica generale indicati dall'Assemblea attraverso la pianificazione delle attività;
 - adotta il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
 - delibera sulle domande di ammissione dei soci;
 - fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno dell'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
 - predisporre e approva i regolamenti interni;
 - definisce le politiche sul personale e sui collaboratori;
 - nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione, per la devoluzione del patrimonio residuo della stessa;
 - assume le deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell'Assemblea.
- j. Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di suo impedimento. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare singolarmente o congiuntamente. Può istituire commissioni consultive temporanee o permanenti per istruire o approfondire questioni specifiche. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

Art.12 – Il Presidente ed il Vice Presidente

- a. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei membri e rimane in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere.
- b. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
- c. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno.
- d. Nei casi di assenza o impedimento o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se eletto, o, in caso di nomina di più Vicepresidenti, da quello più anziano o dal Consigliere più anziano in carica ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13 – Il Segretario Generale

- a. Il Segretario Generale è il garante dell'attuazione dei deliberati associativi; a tale scopo, esercita poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività.
- b. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce l'eventuale compenso.
- c. Partecipa con diritto di intervento ma non di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, garantisce l'istruttoria dei punti in discussione e redige i verbali.
- d. È responsabile dell'organizzazione e del personale. Entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e previa delega di quest'ultimo, compie tutti gli atti giuridici e amministrativi che impegnano l'Associazione, quali ad esempio la stipula di convenzioni, la sottoscrizione di contratti, l'assunzione e licenziamento del personale dipendente, ecc.
- e. Sovrintende alla gestione amministrativa e, ove non sia nominato il Tesoriere, alla contabilità della Associazione, assicurandone la regolarità sotto il profilo della gestione patrimoniale e del conto economico. Predisporre il bilancio consuntivo e previsionale, accompagnandoli da idonea relazione sull'attività.

Art. 14 – Tesoriere

- a. Ove nominato dal Consiglio Direttivo, il tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
- b. Il tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell'Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili. Coadiuvato dal Segretario nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 15 – Il Revisore Unico

- a. Il Revisore è eletto ogni tre anni dalla Assemblea, nel rispetto delle norme di legge in vigore, tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- b. Revisore svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa contabile dell'Associazione. In occasione della Assemblea annuale, sottopone alla approvazione dell'Assemblea una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell'anno.
- c. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo, nonché con ogni altro incarico conferito dall'Associazione.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

- a. Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'Associazione.

- b. È composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio, appena costituito, nomina al suo interno un Presidente, che cura i rapporti con gli altri organi, sociali dell'Associazione.
- c. Il Collegio si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Presidente dell'organo.
- d. Al Collegio, sono demandate le controversie sull'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, di eventuali Regolamenti, le controversie tra i soci e quelle tra soci e gli Organi Sociali. Per le questioni di cui viene investito - che hanno validità verso tutti i soci e gli Organi e cariche sociali - prende una decisione entro il termine di sessanta giorni.
- e. Il Collegio propone all'unanimità all'Assemblea l'espulsione dei soci, per comportamenti gravemente lesivi del buon nome e dell'immagine dell'Associazione, ovvero del corretto svolgersi delle sue attività. La decisione di espulsione, adeguatamente motivata, può essere impugnata dal socio dinanzi all'Assemblea.

Art. 17 – Il Comitato Scientifico

- a. Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di un Comitato Scientifico, con lo scopo di approfondire le materia oggetto di iniziativa dell'Associazione sotto il profilo accademico.
- b. Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di 15 membri scelti tra docenti universitari, ricercatori e professionisti accreditati, che rimangono in carica tre anni e possono essere rinominati. Il Comitato Scientifico è presieduto da un suo membro, designato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Comitato Scientifico può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- c. Il Comitato Scientifico, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, fornisce pareri su questioni di interesse per l'Associazione, contribuisce alla elaborazione di documenti di posizionamento, partecipa a iniziative di carattere scientifico.

Art. 18 – Risorse economiche, fondo comune e bilancio

- a. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - le quote associative;
 - i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - le sponsorizzazioni, le donazioni, le oblazioni ed i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117
- b. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative.
- c. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- d. I soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né possono chiedere la divisione del fondo comune finché dura l'associazione.

Art. 19 – Esercizio finanziario

- a. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- b. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.

- c. Entro il 30 di aprile di ogni anno, il Consiglio redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
c-bis. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- d. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- e. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
- f. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art. 20 – Scioglimento e Destinazione del patrimonio

- a. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria.
- g. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
- h. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve comunque essere devoluto ad altre associazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.

Art. 21 – Norma conclusiva

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 22 – Norme transitorie

- a. I mandati dei Consiglieri eletti in sede di atto costitutivo non computano ai fini del calcolo dei vincoli di cui all'art. 11, lett. d.;
- b. Nella fase di avvio dell'attività associativa, il ruolo di Segretario Generale può essere svolto dal Presidente o da un altro Consigliere.